



COMUNE DI TRANI

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Barletta Andria Trani

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile	3
Art. 4 Misura dell'imposta	4
Art. 5 Esenzioni	4
Art. 6 Versamento dell'imposta	4
Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Art. 8 Controllo e accertamento imposta	7
Art. 9 Sanzioni e interessi	8
Art. 10 Riscossione coattiva	8
Art. 11 Rimborsi	8
Art. 12 Contenzioso	8
Art. 13 Entrata in vigore e norma transitoria	9

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal combinato disposto degli articoli 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997 ed articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono precisati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Trani.
4. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Trani, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale in materia di turismo.
Ai sensi del presente regolamento, sono considerate strutture ricettive anche gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile

1. Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari tenuto alla corresponsione dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Trani, pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. Il soggetto gestore della struttura ricettiva, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della

dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nel corso dell'anno solare.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) le persone con disabilità regolarmente riconosciute tali dalle commissioni mediche provinciali e beneficiarie dell'indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;
 - c) i soggetti che soggiornano presso le strutture ricettive alle cui dipendenze prestano attività lavorativa. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione auto-certificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Trani. I gestori delle strutture ricettive sono inoltre tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell'imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale. Tali quietanze sono conservate dal gestore per il periodo di 5 anni successivi, per eventuali controlli da parte del Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Trani le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5 per un periodo di cinque anni.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua semestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Trani e più precisamente:
 - a) entro il 16 luglio, per le presenze registratesi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno;
 - b) entro il 16 gennaio, per le presenze registratesi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato mediante generazione del bollettino PagoPA tramite il portale telematico messo a disposizione dall'Ente.

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Trani, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle sanzioni.
3. I gestori per poter adempiere agli obblighi dichiarativi e di pagamento di cui ai successivi commi, sono tenuti a registrarsi presso apposito portale web messo a disposizione dall'Ente, prima o contestualmente all'inizio attività.
4. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
5. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 5.

6. Mediante il portale web messo a disposizione dall'ente, il gestore comunica al Comune, entro 7 giorni dall'arrivo:

- il numero di coloro pernottano presso la propria struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero dei soggetti esenti dal pagamento e il conseguente numero di pernottamenti esenti;
- l'imposta dovuta;
- le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

Il suddetto adempimento costituisce modalità applicativa propedeutica al corretto versamento del tributo, nonché fondamentale per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

7. I gestori obbligati a registrarsi al suddetto portale, sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011.

8. I gestori riversano al Comune di Trani l'imposta di soggiorno, semestralmente, entro il 16 luglio, per le presenze registratesi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno ed entro il 16 gennaio, per le presenze registratesi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno.

Propedeutica al versamento è la contestuale comunicazione periodica di cui al precedente comma 6.

In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione periodica di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.

9. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Trani il periodo di chiusura. Il periodo di momentanea chiusura comunicato all'Ufficio Tributi, dovrà corrispondere al periodo dichiarato agli organi preposti, ovvero Ufficio SUAP dell'Ente e Ufficio Regionale -Turismo e Cultura. In caso di accertata difformità, tra quanto comunicato all'Ufficio Tributi e quanto dichiarato ai suddetti organi preposti, prevarrà quanto dichiarato a questi ultimi.

10. I gestori conservano per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Trani, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.

11. È consentito alla struttura ricettiva di affidare ad un terzo delegato la gestione delle attività di registrazione delle presenze, riversamento dell'imposta, elaborazione della dichiarazione, fermo restando che tali documenti continueranno ad avere la firma del legale rappresentante, cui verranno notificate le eventuali contestazioni. Il Comune rimane estraneo ai rapporti fra gestore e delegato, riconoscendo esclusivamente il gestore come soggetto responsabile dei vari obblighi previsti dal presente regolamento. È all'uopo previsto sul Portale il profilo di delegato/intermediario.

12. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale e/o nazionale. Lo stesso codice dovrà essere inserito dal gestore in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio on line.

13. I gestori sono qualificati come agenti contabili. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93 ed è pertanto tenuto a presentare, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Modello 21 (DPR 194/1996), tramite il portale messo a disposizione dall'Ente, che consente la "Resa del Conto Giudiziale" di riepilogo di quanto riscosso e di quanto riversato al Comune di Trani.

Art. 8 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento.

2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, ai relativi versamenti effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

3. L'individuazione della base imponibile, in assenza di dichiarazione, è determinata moltiplicando il numero dei giorni di apertura comunicato al Suap per il numero dei posti letto, salvo prova contraria da fornirsi a cura dell'avente diritto.

4. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta ed i gestori delle strutture ricettive, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

6. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.

Art. 9 Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto responsabile del pagamento dell'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 100,00 euro, oltre all'imposta dovuta per le esenzioni non comprovate;

b) per l'omessa informativa agli ospiti in appositi spazi dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 200,00 euro;

c) per l'omessa o errata o ritardata pubblicazione da parte del gestore o dell'intermediario del codice identificativo di struttura, di cui al precedente art. 7, c. 9, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 300,00 euro;

d) per l'omessa o ritardata registrazione della struttura ricettiva al portale web del Comune, nelle ipotesi in cui ne ricorre l'obbligo, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari a 400,00 euro;

e) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, con la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato e / o tardivamente versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

f) per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile con la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Le sanzioni di cui al comma precedente sono cumulabili.

4. Sugli atti di contestazione di cui alle lett. e) e f) del comma 2, si applicano gli interessi previsti dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente, per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute avviene sulla base delle disposizioni del Regolamento generale delle entrate adottato dal Comune di Trani.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Le strutture ricettive hanno la possibilità di iscriversi al portale web entro la data del _____ senza l'applicazione di sanzioni.